



CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – CGF-03-2021

- Art.1 - **ACCETTAZIONE** - L'offerta non ha carattere vincolante per Eumeca Srl, che si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di accettare o meno l'ordine del Committente.
- Art.2 - **CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA** - L'accettazione dell'offerta tramite ordine comporta l'accettazione di tutti gli articoli delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, salvo diversamente indicato nel modulo d'ordine.
- Art.3 - **MODIFICHE CONTRATTUALI** - Le intese tra Eumeca Srl ed il Committente vanno formulate ed autorizzate per iscritto, a pena di inefficacia, e sono vincolanti solo se espressamente accettate per iscritto da Eumeca Srl.
- Art.4 - **SPECIFICHE E LORO VARIAZIONI** - Le specifiche del lavoro vanno consegnate ad Eumeca Srl al momento dell'ordine e sono parte integrante dell'ordine. Ogni variazione di specifica avvenuta durante l'esecuzione del lavoro comporta un addebito al Committente calcolato in base alle ore in esubero impiegate per completare l'ordine, alla tariffa oraria indicata in offerta. In assenza di tale indicazione, la tariffa oraria applicata è presa dal tariffario dell'Ordine degli Ingegneri di Pesaro.
- Art.5 - **TEMPI DI CONSEGNA** - I tempi di consegna decorrono dal ricevimento di tutte le specifiche o dall'ultima variazione di specifica. Eumeca Srl non si assume responsabilità alcuna per danni conseguenti a ritardo nella consegna degli elaborati o nell'esecuzione dei lavori.
- Art.6 - **DISDETTA DELL'ORDINE** - Qualora il Committente intendesse disdettare l'ordine, deve farlo a mezzo lettera raccomandata, anticipata via fax che pervenga ad Eumeca Srl entro 3 gg dalla data dell'ordine. In tal caso il Committente deve corrispondere ad Eumeca una penale pari a € 500,00+IVA per ogni giorno trascorso dalla data dell'ordine. In caso di ulteriore ritardo, Eumeca Srl si riserva di richiedere una penale fino al 100% dell'ammontare dell'ordine.
- Art.7 - **PROPRIETA' INTELLETTUALE** - La proprietà intellettuale degli elaborati sviluppati rimane ad Eumeca Srl, che rimane libera di utilizzarli a proprio piacimento nel rispetto di ulteriori accordi scritti presi tra Eumeca Srl ed il Committente.
- Art.8 - **DIRITTI DI IMMAGINE** - Il Committente autorizza Eumeca Srl ad effettuare foto e/o riprese filmate dell'opera oggetto dell'ordine, da utilizzarsi unitamente agli elaborati sviluppati nelle proprie campagne pubblicitarie, garantendo al cliente la riservatezza del nome e delle informazioni confidenziali del Committente. Per informazioni confidenziali si intendono: i dati tecnici coperti da segreto industriale, i segreti commerciali e il know-how.
- Art.9 - **RITARDATI PAGAMENTI** - Sulle somme non pagate alla scadenza convenuta decorrono a favore di Eumeca Srl interessi moratori nella misura di 4 punti in più del tasso di riferimento praticato dalla Banca Centrale Europea.
- Art.10 - **CONTROVERSIE** - In caso di controversie, di qualsiasi natura purché non riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, che dovessero insorgere tra le parti, verrà nominato un Collegio Arbitrale composto da tre membri, da nominarsi uno da ciascuna delle Parti ed il terzo, che assumerà la funzione di Presidente, sulla base dell'accordo degli Arbitri di parte o, in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Pesaro, da scegliersi tra gli iscritti all'Albo degli Avvocati e Procuratori di Pesaro. Il lodo dovrà essere emanato entro centoventi giorni e gli arbitri applicheranno le norme del diritto italiano. Sede del Collegio arbitrale sarà Pesaro. La decisione arbitrale sarà finale e vincolante per le Parti contraenti.
- Art.11 - **FORO COMPETENTE** - Per quanto non espressamente previsto, le parti eleggono quale Foro Competente quello di Pesaro. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti dichiarano di far riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia.